

# TI\_GERICHTE 12.1997.237 vom 30. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.237](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.237)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.237 du 30 janvier 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.237 del 30 gennaio 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 17

n. 1). Nessuna disposizione della LDIP, se si esclude la regolamentazione per quanto riguarda gli atti illeciti (art. 129 cpv. 3 LDIP) che qui non interessano, riguarda la determinazione del foro nel caso di litisconsorzio e di conseguenza l'attrazione al foro di Locarno-Città del convenuto \_\_\_\_\_ è indebita. Diversa avrebbe potuto essere la conclusione se fosse stata applicabile la Convenzione di Lugano - ma non lo è perché entrata in vigore successivamente all'introduzione della causa - la quale prevede, al suo art. 6, la possibilità di convenire una pluralità di convenuti davanti al giudice di domicilio di uno di essi. La decisione al Pretore che ha negato la propria competenza è quindi corretta e l'appello di \_\_\_\_\_ respinto. 3. Sulle spese Spese e ripetibili sono a carico di \_\_\_\_\_ che risulta soccombente, in appello, nei confronti di entrambi i convenuti. Per i quali motivi, richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 22 settembre 1997 di \_\_\_\_\_ è accolto e di conseguenza i dispositivi 2., 2.1. e 3. prima e terza frase della sentenza 1 settembre 1997 del Pretore di Locarno-Città sono annullati e l'incarto ritornato al Pretore ai sensi dei considerandi. II. La tassa di giustizia di Fr. 300.- e le spese di Fr. 30.- per la procedura d'appello promossa da \_\_\_\_\_, già anticipati dall'appellante, sono a carico di \_\_\_\_\_ che rifonderà a controparte Fr. 700.- per ripetibili. III. L'appello 23 settembre 1997 di \_\_\_\_\_ è respinto e di conseguenza sono confermati i dispositivi 1. e 3. seconda frase della sentenza 1 settembre 1997 del Pretore di Locarno-Città. IV. La tassa di giustizia di Fr. 300.- e le spese di Fr. 30.- per la procedura d'appello promossa da \_\_\_\_\_, già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a \_\_\_\_\_ l'importo di Fr. 500.- per ripetibili d'appello. V. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. \_\_\_\_\_ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.